

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione N. 7 del 13.2.2001

ART. 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Monsummano Terme riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della Comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini analoghi.

2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuite dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. E' istituito, pertanto, l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile, operanti nell'ambito comunale e che hanno sede nel territorio comunale, da almeno 1 (UNO) anno.

2. Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

3. Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione può assumere, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

ART. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto di costituzione e dello Statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di Organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'Organizzazione e dell'Associazione nazionale e copia autentica del Certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.

b) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) Elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

d) Relazione sull'attività svolta negli ultimi anni, con riferimento almeno al triennio precedente.

2. L'iscrizione avviene con Determinazione del Responsabile del Settore incaricato, previa verifica dei necessari presupposti.

3. Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte agli Albi regionali previsti dalla Legge 36/1990, n. 72/1989, n. 58/1985 e successive modifiche ed integrazioni sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della documentazione, ivi compresa copia dell'iscrizione in tale Albo Regionale.

ART. 5 - REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le Associazioni, allo scadere di ogni anno solare e comunque non oltre il 31 Marzo di ogni anno, inviano al Sindaco del Comune di Monsummano Terme:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del Presidente con le modalità previste dall'art. 4 della Legge 15/1968, come sostituito dalla Legge 127/1997, con la quale si attesti che l'atto costitutivo, lo Statuto, le cariche sociali nonché l'elenco dei beni sono rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione della copia della nuova documentazione;

b) una Relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.

2. Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata al Sindaco del Comune di Monsummano Terme, a cura della Associazione, entro il termine di mesi tre dal loro verificarsi.

ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari si procede alla cancellazione dall'Albo mediante Determinazione del Responsabile del Settore incaricato.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

ART. 7 - PUBBLICITA'

1. Il Comune di Monsummano Terme, attraverso il Settore incaricato, pubblica annualmente l'Elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, di norma entro il 30 Aprile di ogni anno.

ART. 8 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente Regolamento, i diritti previsti dallo Statuto comunale e Regolamenti comunali.

2. Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione essenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel vigente Regolamento, approvato con atto consiliare n. 50 del 23.4.1991.

3. Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale. Tali Convenzioni devono prevedere strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dalle stesse Associazioni e devono contenere patti e condizioni nel rispetto dei principi previsti dalla Legge generale, dalle Leggi regionali e dallo Statuto comunale.

ART. 9 - OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità

di approvazione dello stesso da parte degli Associati.

2. Le Associazioni devono assicurare la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantire il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7.8.1990, n. 241.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.